

Testo allegato alla Del. G.U. n. 73 del 6/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta dell'Unione ha preso atto ed ha approvato le modifiche apportate agli artt. 1,3,4,6 e 8 del "Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Unione e dei comuni ad essa aderenti di Argenta, Ostellato e Portomaggiore" di cui alla deliberazione G.U. n. 41 dell'08/05/2019, come da verbale del CUG assunto a prot n.0034517 del 27/10/2023 al fine di un adeguamento alla direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2029 ed ha recepito il nuovo Regolamento così come modificato ed approvato all'unanimità dal CUG con il menzionato verbale prot n.0034517 del 27/10/2023.



Unione dei Comuni

Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Unione Valli e Delizie

approvato con verbale comitato CUG verbale in data 28 febbraio 2019 e acclarato al prot. dell'Unione I. 0006855 del 12.03.2019 - recepito con Delibera G.U. n. 41 dell'08/05/2019

Modificazioni ed integrazioni approvate all'unanimità dal CUG con verbale prot n.0034517 del 27/10/2023

Legenda:

in rosso – le parti integrate

~~barrate~~ – le parti soppresse

Art. 1 - Istituzione e finalità

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) - istituito presso l'Unione Valli e Delizie, rappresentativo anche dei comuni aderenti alla stessa (Argenta, Portomaggiore e Ostellato) ai sensi dell'art. 57 del Dlgs n. 165/2001, e come prescritto dalla Circolare direttiva "Linee guida" emanate il 4 marzo 2011 dal Ministro per la P.A. e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità e degli aggiornamenti apportati con la Direttiva n. 2 del 26/06/2019 del Ministero per la Pubblica Amministrazione è un organo che ricomprende "ex lege" le funzioni dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del mobbing. – si propone di ottimizzare la produttività e migliorare l'efficienza collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza ~~per le lavoratrici ed i lavoratori degli enti.~~ **diretta o indiretta, morale o psichica per lavoratori o lavoratrici dell'Ente. (Legge n. 183/2010).**

Il Comitato è istituito con atto del **Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali** ~~Direttore generale~~ ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Amministrazione comunale.

Il Comitato ha sede presso la sede dell'Unione Valli e Delizie.

Art. 2 - Composizione

Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, in modo da assicurare, per quanto possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi.

Oltre ai componenti effettivi sono designati i componenti supplenti. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del Comitato a seguito di impossibilità dei componenti effettivi, debitamente documentata per motivi rilevanti, possono partecipare alle riunioni in veste di auditori, senza diritto di voto.

Il Presidente del Comitato è designato dall'Amministrazione e rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.

L'attività svolta dal personale nominato in relazione alle attività del Comitato è considerata a tutti gli effetti attività di servizio.

L'Amministrazione tiene conto dell'attività svolta dai componenti del Comitato al fine della determinazione dei carichi di lavoro e della valutazione della prestazione individuale.

Art. 3 - Durata e cessazione dall'incarico

Il Comitato dura in carica quattro anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina ed esercita le sue funzioni in regime di *prorogatio* sino alla costituzione del nuovo organismo.

~~I componenti possono essere rinnovati una sola volta.~~

I componenti possono essere rinnovati nell'incarico, di regola, per una sola volta. Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienze maturato, il mandato dei/delle componenti del C.U.G. è rinnovabile oltre i due mandati, purché gli/le stessi/e risultino i/le più idonei/e all'esito della procedura comparativa prescritta ai fini della costituzione dalla direttiva n. 2/2019 e tenuto conto dell'attività già svolta.

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

La cessazione dall'incarico di componente del Comitato può avvenire:

- a) per dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Comitato ed all'Amministrazione;
- b) per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive;
- c) per cessazione del rapporto di lavoro;
- d) **Il/la Presidente e i componenti decadono automaticamente dalla carica qualora subiscano sanzioni disciplinari per comportamenti discriminatori o per atti di violenza fisica o psichica commessi nei confronti di altri lavoratori o lavoratrici.**

I componenti possono presentare le loro dimissioni in forma scritta prima della scadenza del mandato, al/la Presidente del Comitato, al Dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. ed alle Organizzazioni Sindacali di riferimento, nel caso siano stati designati in rappresentanza di queste. Il/la Presidente presenta le proprie dimissioni al Dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. e agli altri componenti.

Il/La **Presidente** del Comitato comunica all'Amministrazione la decadenza del componente e ne richiede la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Nell'attesa della nuova nomina, partecipa ai lavori del Comitato il corrispettivo componente supplente.

La sostituzione dei componenti non modifica la data di durata del comitato.

Art. 4 - Competenze

Il Comitato, operando in stretto raccordo con il vertice dell'Amministrazione, esercita i compiti di cui al punto 3.2 della "Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri" del 04.03.2011, di seguito elencati a titolo esemplificativo:

a) **Propositivi** riguardo:

- la predisposizione di piani di azioni positive per assicurare una reale parità tra donne e uomini;
- la promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- la realizzazione di iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della dignità delle persone;
- la promozione di azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

- la realizzazione di interventi (quali, ad esempio, indagini di clima) idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze di natura sessuale o psicologica presso l'Amministrazione.
 - la collaborazione con l'Amministrazione, anche attraverso il diretto raccordo con specifiche figure quali il responsabile della prevenzione e sicurezza o il medico del lavoro, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale o psichica.
- b) **Consultivi**, mediante la formulazione di pareri preventivi all'Amministrazione su:
- materie di particolare rilevanza per la condizione del personale, quali: formazione e aggiornamento professionali, orario di lavoro, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;
 - formula, se del caso, proposte a seguito della valutazione di fatti segnalati da dipendenti relativamente ad azioni di discriminazione.
- c) Di **verifica** riguardo :
- i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - gli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - gli esiti di azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
 - l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, progressione di lavoro, nella sicurezza sul lavoro.

Il Comitato, inoltre:

- a) assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito da norme di legge, da regolamenti e/ dal CCNL.
- b) Entro il 30 marzo di ogni anno il Cug redige una relazione sulla situazione del personale dell'Ente di appartenenza riferita all'anno precedente utilizzando lo schema messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Della Pubblica Funzione e Dip. Dlle Pari Opportunità. La suddetta relazione rappresenta e riassume i dati riferiti allo stato di attuazione del Piano triennale delle azioni positive, agli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, alle posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne. La relazione annuale è trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità nonché ai vertici dell'Amministrazione.

Art. 5 - Modalità di funzionamento

Il Comitato si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, di massima a Febbraio e a Settembre, su convocazione del Presidente.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviato ai componenti effettivi e supplenti e ai responsabili delle strutture di riferimento per via telematica con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni lavorativi rispetto alla data della riunione.

Le riunioni del Comitato si svolgono durante l'orario lavorativo e possono effettuarsi anche utilizzando strumenti di comunicazione a distanza.

Poiché in ogni riunione di norma si verificherà quanto realizzato dall'Amministrazione nel periodo trascorso dall'ultima riunione circa le azioni positive approvate, verrà richiesto alla stessa Amministrazione una nota da porre all'ordine del giorno che illustri quanto realizzato in detto periodo, nota che dovrà pervenire al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data della riunione, così da fare partecipe in tempo utile del resoconto i componenti del comitato.

Il Comitato può essere convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti che ne facciano richiesta. In tal caso è sufficiente un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Qualora il componente effettivo in rappresentanza dell'Ente fosse impossibilitato a partecipare alla riunione, deve darne comunicazione, tempestiva e per iscritto (per es. via e-mail) al Presidente, così da consentire la convocazione di un componente supplente.

Qualora il componente effettivo in rappresentanza delle OO.SS. fosse impossibilitato a partecipare alla riunione, deve informare il componente supplente della propria sigla sindacale, così da consentire la presenza alla riunione della propria sigla sindacale, e darne comunicazione per iscritto (per es. via e-mail) per conoscenza al Presidente.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta (cioè con la presenza di componenti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto di voto) dei componenti.

In ogni riunione il Presidente assegna, sentiti i componenti del Comitato, l'incarico di segretario ad uno dei componenti presenti, con funzioni di verbalizzante. Al termine di ogni riunione è redatto un verbale a cura del segretario contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dal/dalla Presidente e dal segretario. Il segretario cura inoltre l'archiviazione del verbale della riunione, la corrispondenza esterna ed interna del Comitato, l'invio della convocazione e del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno fino alla successiva riunione rispetto a quella in cui gli è stato assegnato l'incarico.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità le decisioni sono approvate con il voto favorevole del Presidente.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni soggetti esterni all'Amministrazione in qualità di esperti su specifiche tematiche pertinenti alle attività del Comitato.

Gli esperti svolgono funzione consultiva e non hanno potere di voto.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali e sottoscrivono il verbale insieme al Presidente ed al Segretario.

Alle riunioni è invitato di diritto il Responsabile delle Risorse Umane, che ha facoltà di parteciparvi eventualmente anche tramite un suo delegato.

I verbali delle sedute vengono inviati anche ai Componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Il verbale e le deliberazioni approvate sono inoltrati all'Amministrazione per le successive valutazioni.

Art. 6 - Trasparenza e Comunicazione

Le attività svolte, le conoscenze e le esperienze e ogni altro elemento informativo, documentale tecnico e statistico sui temi di competenza sono portate a conoscenza del personale comunale e di ogni altro soggetto interessato mediante la pubblicazione nell'area del sito istituzionale dell'unione e degli enti aderenti, dedicata al Comitato.

Il Comitato cura la gestione e l'aggiornamento della suddetta area.

Per favorire la comunicazione e la **condivisione delle attività e dei documenti** con tutto il personale dell'ente, il Comitato utilizza gli strumenti per la comunicazione interna messi a disposizione dall'Amministrazione (portale intranet, bacheca, mailing list, newsletter, **ed altri strumenti informatici, ecc.**) o specifiche iniziative e incontri.

È stata istituita apposita casella di posta elettronica per le comunicazioni afferenti l'attività del CUG: cug@unionevalliedelizie.fe.it

Alla casella di posta elettronica possono accedere tutti i componenti del Comitato e dirigente o delegato del settore RU.

A questo indirizzo sono rivolte anche le richieste dei dipendenti e della consigliera di parità.

Le comunicazioni ricevute ed inoltrate dal Cug sono comunque portate a conoscenza di tutti i componenti del Comitato secondo le modalità idonee ad assicurare la riservatezza dei dati personali o sensibili eventualmente trattati.

Le e-mail ed i documenti inoltrati sono riservati e confidenziali e ne è vietata la divulgazione senza il consenso del mittente.

Art. 7 - Risorse

L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato gli spazi e le risorse umane necessari al funzionamento.

L'Amministrazione fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti.

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 8 - Rapporti all'interno dell'Amministrazione

Il Comitato opera in stretto rapporto con il vertice amministrativo dell'Ente ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge e secondo le modalità che verranno stabilite da apposite disposizioni.

L'Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza, come prescritto al punto 3.2 della Circolare direttiva "Linee guida" emanata il 04 marzo 2011. **Il parere del Cug è obbligatorio ma non vincolante.**

Il Comitato auspica che le modalità di consultazione siano predeterminate dal vertice dell'Amministrazione, sentito il CUG, con atti interni (circolari o direttive).

Le determinazioni dell'Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.

Le Amministrazioni dell'Unione e dei comuni ad essa aderenti, trasmettono dati e informazioni al Cug secondo i tempi e le modalità previste dagli atti di indirizzo (di norma entro il 1° marzo);

Per la trasmissione di tali dati, le Amministrazioni utilizzano gli schemi messi a disposizione dal Ministero della Funzione Pubblica.

I dati di cui sopra, previa analisi da parte del Cug, confluiranno in allegato alla relazione di cui all'art.4 che il Cug predispone entro il 30 marzo.

Tutte le informazioni e i documenti raccolti e assunti dal Cug nel corso dei suoi lavori, devono essere trattati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 9 - Rapporti con organi ed organismi

Per la realizzazione delle attività di competenza il comitato si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o comitati aventi analoghe finalità, e più in generale con altri soggetti che ufficialmente abbiano rapporti con l'Amministrazione per gli argomenti di competenza del Comitato.

Il Comitato si rende disponibile a collaborare, in particolare e per quanto di specifica competenza per ciascun soggetto, con:

- consigliera provinciale di Parità
- il nucleo di valutazione/OIV
- Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, l'RSPP ed il medico competente, ai sensi di D.Lgs. 81/08.

Art. 10 - Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Art. 11 - Obbligo di riservatezza

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Il presente regolamento con le modifiche approvate nella riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Unione Valli e Delizie e dei Comuni aderenti nella seduta del 19.10.2023, viene inviato alle Amministrazioni al fine del recepimento e della pubblicazione sui siti istituzionali delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 6.